

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 25 novembre 2014, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014,

modifiant la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 1^{er})

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne exerçant le commerce sur la voie publique et, limitativement à l'utilisation des espaces et des emplacements, aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228 du 18 mai 2001 (Lignes directrices pour le secteur agricole et modernisation de celui-ci, au sens de l'art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001). Elles ne s'appliquent pas à l'institution et à la gestion des marchés réservés à la vente directe par les exploitants agricoles, au sens du mille soixante-cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 20/1999, tel qu'il résulte du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“2bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.”.

3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“2ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è subordinato al preventivo assenso delle competenti autorità statali e regionali che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.”.

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 2)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

“a) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

“b) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;”.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, le parole: “dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)”.

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

“h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001;”.

5. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, la parola: “autorizzati” è sostituita dalla seguente: “abilitati”.

6. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, come modificata dal comma 5, è inserita la seguente:

«2 bis. Sur le territoire régional, l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est autorisée, aux conditions visées à la présente loi, aux personnes habilitées à cet effet dans une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ou dans un État de l'Union européenne autre que l'Italie.».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 1^{er} de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 ter. L'exercice du commerce sur la voie publique dans un site domanial non communal doit être autorisé par les autorités régionales et étatiques compétentes, qui fixent les modalités et les conditions d'utilisation des sites en cause.» .

4. À la fin du troisième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 20/1999, sont ajoutés les mots : «ou d'autres dispositions en matière de commerce sur la voie publique.».

Art. 2
(Modification de l'art. 2)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«a) Par «activité du type A», l'exercice du commerce sur la voie publique sur un emplacement spécifique;».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«b) Par «activité du type B», l'exercice du commerce sur la voie publique sans emplacement et sous forme de commerce ambulante;».

3. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, les mots : «de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998» sont remplacés par les mots : «de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur);».

4. La lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«h) Par «exploitants agricoles», les personnes justifiant de l'habilitation visée à l'art. 4 du décret législatif n° 228/2001;».

5. À la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, le mot: «autorisées» est remplacé par le mot : «habilitées».

6. Après la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été modifiée au sens du cinquième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

“jbis) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;”.

7. Dopo la lettera jbis) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, inserita dal comma 6, è inserita la seguente:

“jter) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;”.

8. Dopo la lettera jter) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, inserita dal comma 7, è inserita la seguente:

“jquater) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;”.

9. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999 è sostituita dalla seguente:

“k) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;”.

10. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:

“m) per attività temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 2bis
(Commercio di prodotti alimentari)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle dispo-

«j bis) Par «foire promotionnelle», toute manifestation commerciale organisée pour promouvoir ou valoriser un centre historique, une zone urbaine spécifique, un centre ou un site rural, une activité culturelle, économique ou sociale, une catégorie particulière de marchandise ou de produit;».

7. Après la lettre j bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le sixième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

«j ter) Par «foire expérimentale», toute manifestation commerciale à caractère extraordinaire, organisée sur la voie publique ou privée mise à la disposition de la Commune, proposée exclusivement par un consortium, une coopérative ou une association d'entreprises exerçant le commerce sur la voie publique;».

8. Après la lettre j ter) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le septième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

«j quater) Par «manifestation commerciale à caractère extraordinaire», toute manifestation visant à promouvoir le territoire ou certaines catégories de marchandises, à développer le commerce équitable et solidaire ainsi qu'à valoriser des initiatives d'animation, culturelles et sportives;».

9. La lettre k) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«k) Par «présence sur un marché ou dans le cadre d'une foire», le nombre de fois qu'un commerçant a été présent sur un marché ou dans le cadre d'une foire, indépendamment du fait qu'il ait pu y exercer son activité ou non;».

10. La lettre m) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

«m) Par «activité temporaire», l'exercice du commerce sur la voie publique lors d'une fête, d'une foire ou de toute autre réunion extraordinaire de personnes, sauf lorsque la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers;».

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 2 bis
(Vente de produits alimentaires)

1. La vente de produits alimentaires sur la voie publique est soumise aux dispositions en vigueur en matière

sizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. È vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.”.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999, dopo le parole: “stesso mercato” sono inserite le seguenti: “, annuale o stagionale”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999, le parole: “dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo”.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
«3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.”.
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
«5. Alle manifestazioni e attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), jbis), jter), jquater) e m), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei.”.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

d'hygiène et de santé.

2. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires sur la voie publique vaut également pour la fourniture d'aliments et de boissons, au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), à condition que cela figure sur l'habilitation elle-même.
3. La vente de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique, quel qu'en soit le degré d'alcool et sauf si elles sont proposées dans un récipient fermé, et ce, dans les limites et selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'art. 176 du décret du roi n° 635 du 6 mai 1940 (Approbation du règlement d'application du texte unique des lois en matière de sécurité publique n° 773 du 18 juin 1931).
4. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires permet la consommation de ces derniers sur place, à condition que les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé soient respectées. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 3)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999, après les mots: « même marché » sont insérés les mots: « annuel ou saisonnier », encadrés par deux virgules.
2. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999, les mots: « de l'autorisation » sont remplacés par les mots: « de l'habilitation ».
3. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«3. La répartition des emplacements par catégories de marchandises au sens du deuxième alinéa est effectuée compte tenu des catégories de produits visées à l'annexe A. ».
4. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«5. Aux manifestations et aux activités visées aux lettres j), j bis), j ter), j quater) et m) du premier alinéa de l'art. 2 participent en priorité les personnes habilitées à exercer le commerce sur la voie publique; les autres emplacements éventuellement disponibles peuvent être destinés aux personnes immatriculées au registre des entreprises et possédant une habilitation temporaire. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

- “1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
 - “3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
 - “4. È consentita l'intestazione di più titoli abilitativi a favore del medesimo operatore.”.
4. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
 - “5. È consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attività di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualità di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.”.

Art. 6
(Sostituzione della rubrica del capo II)

1. La rubrica del capo II della l.r. 20/1999 è sostituita dalla seguente: “DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TIPO A E B”.

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Attività di tipo A)

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.

- «1. Le commerce sur la voie publique peut être exercé par une personne physique, par une société régulièrement constituée, par une coopérative ou par un organisme non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) qui justifie des conditions requises pour l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'art. 71 du décret législatif n° 159/2010.».
2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
 - «3. L'insertion des produits alimentaires au nombre des marchandises faisant l'objet de l'habilitation est subordonnée à la présentation d'une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et à la vérification des conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.».
3. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
 - «4. Il est possible d'octroyer plusieurs habilitations à un même commerçant.».
4. Le cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
 - «5. Le titulaire de l'habilitation peut être représenté par un collaborateur, par un employé, par un associé ou par un associé en participation, qui doit être muni, lors de l'exercice des activités de vente, de la documentation attestant sa qualité de collaborateur, d'employé, d'associé ou d'associé en participation et de l'original de l'habilitation, à exhiber sur demande des organes de surveillance.».

Art. 6
(Remplacement de l'intitulé du chapitre II)

1. L'intitulé du chapitre II de la LR n° 20/1999 est ainsi remplacé: «RÈGLEMENTATION DES HABILITATIONS POUR EXERCER LES ACTIVITÉS DES TYPES A ET B».

Art. 7
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 5
(Activités du type A)

1. L'habilitation pour exercer une activité du type A est octroyée par la Commune où l'emplacement est situé. Chaque emplacement fait l'objet d'une habilitation distincte.

2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
 - c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.
4. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di più titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività.”.

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Titolo abilitativo
per l'esercizio dell'attività di tipo A)

1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante strumenti telematici, la domanda di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste nel bando. Le domande pervenute ai Comuni oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno

2. L'habilitation susdite doit être octroyée en même temps que la concession d'un emplacement, concession qui ne peut être cédée qu'avec l'ensemble des biens destinés à l'exercice de l'activité concernée.
3. L'habilitation pour exercer une activité du type A permet, en sus de l'exercice de l'activité comportant l'utilisation d'un emplacement :
 - a) De participer aux foires, le cas échéant sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste;
 - b) De pratiquer le commerce ambulante sur le territoire régional, en dehors du temps d'utilisation desdits emplacements;
 - c) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés.
4. Relativement aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 4, chaque commerçant peut obtenir plusieurs habilitations pour exercer une activité du type A sur plusieurs marchés pouvant éventuellement avoir lieu les mêmes jours et aux mêmes heures.
5. Dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi que des limitations afférentes aux catégories de marchandises établies par les Communes, le commerçant peut utiliser l'emplacement qui lui a été attribué pour vendre tous les produits faisant l'objet de son activité. ».

Art. 8
(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 6
(Habilitation
pour exercer les activités du type A)

1. Du 14 janvier au 14 juillet de chaque année, les Communes transmettent à la structure régionale compétente les avis portant la liste des emplacements, avec mention de leur dimensions et de leur position, les décisions éventuelles en matière de catégories de marchandises, ainsi que les critères de priorité pour l'accueil des demandes visées au troisième alinéa, et ce, aux fins de leur publication au Bulletin officiel de la Région dans les trente jours qui suivent.
2. Dans les trente jours qui suivent la publication visée au premier alinéa, les personnes intéressées transmettent, par voie télématique, les demandes visant à obtenir l'habilitation pour exercer une activité du type A et la concession d'emplacement y afférente, sur la base des indications de l'avis susmentionné. Les demandes qui ne parviennent pas aux Communes dans les délais fixés sont rejetées et aucun droit de priorité

luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

3. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la predetta deliberazione è, inoltre, stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area mercatale.
4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione per settore merceologico dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. Possono essere presentate domande per l'inserimento in più graduatorie.
5. Qualora il Comune, in sede di ristrutturazione di un mercato, abbia ripartito una diversa metratura dei posteggi, è redatta, in base ai criteri di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione dei posteggi medesimi, una distinta graduatoria per ciascun gruppo di dimensione di posteggio.
6. Qualora il Comune trasformi un mercato annuale in un mercato stagionale, sono rilasciati d'ufficio distinti titoli abilitativi per ogni periodo.
7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, fatta salva la sussistenza degli eventuali requisiti igienico-sanitari, qualora previsti.
8. I titoli abilitativi e le concessioni di posteggio relativi alle attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciati dai Comuni prioritariamente agli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti con propri provvedimenti.
9. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

n'est accordé au cas où elles seraient présentées de nouveau. Le résultat de l'instruction y afférente est communiqué aux intéressés sous quatre-vingt-dix jours.

3. La Commune examine les demandes parvenues dans les délais et octroie l'habilitation et la concession y afférente pour chaque emplacement libre, sur la base d'un classement établi selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre sur un même marché.
4. Si la Commune choisit de répartir les emplacements par catégorie de marchandises, elle doit établir un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements. Il est possible de présenter une demande d'insertion dans plusieurs classements.
5. Si la Commune prévoit, lors de la rénovation d'un marché, de nouvelles dimensions pour les emplacements, elle doit dresser, selon les critères visés au troisième alinéa et sur la base des dimensions, un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements, et ce, aux fins de l'attribution de ces derniers.
6. Si la Commune transforme un marché annuel en un marché saisonnier, elle doit délivrer d'office des habilitations distinctes au titre de chaque période.
7. En cas de suppression d'emplacements sur un marché, la priorité dans l'attribution d'autres emplacements est accordée aux titulaires des emplacements supprimés, indépendamment du type de marchandise concernée et pourvu qu'ils réunissent les conditions éventuellement requises en matière d'hygiène et de santé.
8. Il n'est pas fait application de la procédure visée au présent article pour les habilitations et les concessions d'emplacements relatives aux activités temporaires prévues par la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2, qui sont accordées par les Communes en priorité aux commerçants habilités à exercer le commerce sur la voie publique, selon les critères et les modalités qu'elles fixent elles-mêmes.
9. La présence des commerçants sur un marché et dans le cadre d'une foire est vérifiée par les personnes chargées à cet effet par la Commune, qui enregistrent les données d'identification du commerçant, le type d'activité qu'il exerce et les références de l'habilitation dont il est titulaire.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.”.

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Subingresso
nell'attività di tipo A)

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.
3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario.
4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.”.

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 8
(Titolo abilitativo per l'esercizio
dell'attività di tipo B)

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività.

10. Les présences relatives à différentes habilitations ne peuvent être cumulées entre elles.».

Art. 9
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 7
(Transmission du droit
d'exercer les activités du type A)

1. En cas de transmission, par acte entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type A, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune où est situé l'emplacement concerné. Dans l'attente de la concession de l'emplacement et s'il est établi que la transmission susdite a bien été effectuée et que l'ayant cause réunit les conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010, celui-ci peut continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur.
2. En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier qui ne justifie pas des conditions professionnelles visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 peut, sous réserve du respect des conditions morales requises, continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur, mais il est tenu de régulariser sa situation dans l'année qui suit la date de la transmission en cause, sauf prorogation pour des cas avérés de force majeure.
3. Dans les cas visés au premier alinéa, les droits de priorité acquis par l'auteur sont transférés à l'ayant cause.
4. Dans le cadre d'un marché journalier, le droit d'exercer l'activité en question ne peut être cédé au titre d'un seul jour ni de certains seulement des jours pendant lesquels l'utilisation de l'emplacement y afférent est autorisée.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 8
(Habilitation pour exercer
les activités du type B)

1. Pour être habilités à exercer une activité du type B, à titre annuel ou saisonnier, les intéressés doivent présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité.

2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;
 - c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.
4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività. In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 7, commi 2 e 3.”

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 8bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo è, in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.”
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999, le parole “sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999, le parole: “, anche avvalendosi della collabora-

2. En sus du commerce ambulante sans emplacement, l'habilitation pour exercer les activités du type B permet:
 - a) De participer aux foires, y compris à celles organisées sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste;
 - b) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés;
 - c) De vendre à domicile, ainsi que dans les locaux où le consommateur potentiel se trouve pour des raisons de travail, d'étude, de santé, de divertissement ou de loisirs, au sens du quatrième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998.
3. Les marchands exerçant une activité du type B sont autorisés à stationner au même endroit le temps nécessaire pour servir leurs clients.
4. En cas de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type B, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune concernée. Dans ces cas, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 7.»

Art. 11
(Modification de l'art. 8 bis)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« 1. La validité des habilitations visées aux art. 5 et 8 est subordonnée – même si ces dernières sont accordées à des entreprises individuelles sans collaborateurs ni salariés – à la vérification annuelle de l'existence et de la validité du document unique attestant la régularité au regard des cotisations (DURC) mentionné au mille cent soixante-seizième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 296/2006 ou d'un autre certificat de régularité des cotisations délivré par les organismes compétents, ainsi qu'à la vérification de la présentation régulière de la déclaration des revenus de l'entreprise au titre de l'avant-dernière année d'imposition. L'habilitation pour exercer le commerce est également accordée aux commerçants qui ont obtenu des organismes compétents l'échelonnement de leur dette de cotisation. »
2. Au chapeau du deuxième alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999, les mots: « des organisations les plus représentatives des consommateurs et des entreprises de commerce » sont remplacés par les mots: « des organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional ».
3. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999, les mots: « éventuellement avec la collabo-

zione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro," sono soppresse.

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;
- e) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico. In tal caso, il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;
- f) nei casi previsti dagli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, qualora l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA.

2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, possono disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il titolo abilitativo è sospeso dal Comune nei casi previsti dall'articolo 9quater, comma 4. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto

ration gratuite des associations catégorielles agréées par le Conseil national de l'économie et du travail» et les virgules qui les encadrent sont supprimés.

Art. 12
(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 9
(Cessation et suspension de l'activité)

1. La Commune ordonne la cessation d'une activité commerciale sur la voie publique dans les cas suivants :

- a) Lorsque le commerçant ne justifie plus des conditions requises pour l'exercice de son activité ;
- b) Lorsque le commerçant auquel a été attribué un nouvel emplacement ne commence pas à exercer son activité dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'habilitation lui a été accordée, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;
- c) Lorsque l'activité n'a pas repris dans le délai d'un an à compter de la date de transmission de l'entreprise ou de mort de l'auteur, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;
- d) Lorsque la concession d'un emplacement perd sa validité car celui-ci n'a pas été utilisé pendant des périodes de plus de quatre mois au total au cours d'une année solaire ou pendant plus d'un tiers de la période prévue, dans le cas des autorisations saisonnières, à l'exception des absences pour congés de maladie ou de maternité, ou encore pour congés annuels, pendant quarante-cinq jours au total, même non consécutifs, à condition que l'intéressé en informe par écrit la Commune dix jours au moins auparavant ;
- e) Lorsque des raisons d'intérêt public le justifient. En l'occurrence, l'acte ordonnant la cessation de l'activité prévoit que le commerçant a le droit d'obtenir l'attribution sur le territoire communal d'un autre emplacement qui soit, si possible, équivalent du point de vue économique, sauf si la foire ou le marché concernés sont déplacés ;
- f) Lorsque, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, l'activité est exercée sans qu'aucune SCIA ait été présentée.

2. Dans les cas visés aux lettres b), c) et d) du premier alinéa, les Communes peuvent, pour des raisons graves et dûment justifiées, indiquées par le demandeur, suspendre l'application de l'acte portant cessation de la validité de l'habilitation pendant une période de six mois au maximum.

3. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 9 quater, la Commune prononce la suspension de la validité de l'habilitation, et ce, par un acte distinct de celui

dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. I casi di cessazione e sospensione dell'attività derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.”.

Art. 13
(Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 20/1999, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 9bis
(Comunicazione della cessazione dell'attività)

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è comunicata al Comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.”.

Art. 14
(Inserimento dell'articolo 9ter)

1. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 20/1999, inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:

“Art. 9ter
(Verifica della SCIA)

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 1.”.

Art. 15
(Inserimento dell'articolo 9quater)

1. Dopo l'articolo 9ter della l.r. 20/1999, inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:

“Art. 9quater
(Sanzioni amministrative)

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci

par lequel elle inflige la sanction administrative y afférente.

4. La délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 8 bis définit également les cas de cessation et de suspension de l'activité dérivant des irrégularités constatées dans la documentation prévue au premier alinéa dudit article. ».

Art. 13
(Insertion de l'art. 9 bis)

1. Après l'art. 9 de la LR n° 20/1999, tel qu'il résulte de l'art. 12, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 9 bis
(Communication de la cessation d'activité)

1. La cessation définitive de l'une des activités régies par la présente loi est communiquée à la Commune dans les trente jours qui suivent la date y afférente. ».

Art. 14
(Insertion de l'art. 9 ter)

1. Après l'art. 9 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par de l'art. 13, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 9 ter
(Vérification de la SCIA)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, la Commune vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies et, le cas échéant, procède selon les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, et ce, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA.
2. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titulaire déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la Commune, qui procède selon les dispositions visées au premier alinéa. ».

Art. 15
(Insertion de l'art. 9 quater)

1. Après l'art. 9 ter de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par l'art. 14, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 9 quater
(Sanctions administratives)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 1 800

o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione dell'articolo 9ter, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.".

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali".
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "delle nuove autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei nuovi titoli abilitativi".

et 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique en violation du deuxième alinéa de l'art. 9 ter est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 800 et 3 000 euros.
3. Quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans justifier de l'habilitation visée au premier alinéa de l'art. 5 ou en dehors du territoire prévu par l'habilitation ou encore sans l'autorisation préalable visée au deuxième alinéa ter de l'art. 1er ou au premier alinéa de l'art. 17, est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 2 500 et 15 000 euros à laquelle s'ajoute la confiscation de son équipement et de sa marchandise.
4. Quiconque ne respecte pas les limites et les interdictions fixées par les délibérations communales visées à l'art. 11 pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 500 et 3 000 euros.
5. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées. Il y a récidive lorsque la même violation est constatée deux fois au cours d'une année, même si l'intéressé a procédé au paiement de la sanction pécuniaire par règlement transactionnel.
6. Lorsque la Commune constate les violations visées au présent article, elle procède à l'application des sanctions y afférentes selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) et encaisse les recettes qui en découlent. ».

Art. 16
(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots: «après avoir recueilli l'avis des représentants des collectivités locales, des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon régional» sont remplacés par les mots: «les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales».
2. Au sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots: «des nouvelles autorisations» sont remplacés par les mots: «des nouvelles habilitations».

3. Ai commi 7 e 9 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

Art. 17
(Modificazioni all'articolo 11)

1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963" sono sostituite dalle seguenti: "gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001".
3. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999 è inserita la seguente:

«kbis) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese;».
4. Dopo la lettera kbis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999 introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

«kter) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: " , anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro," sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale".
7. All'alinea del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, prima delle parole: "L'esercizio del commercio" sono inserite le seguenti: "Fatta eccezione per le attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),".
8. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "Aziende di promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio

3. Aux septième et neuvième alinéas de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots: « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots: « troisième alinéa ».

Art. 17
(Modification de l'art. 11)

1. À la première phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « après avoir recueilli les avis des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional » sont remplacés par les mots: « les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues ».
2. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « aux producteurs agricoles aux termes de la loi n° 59/1963 » sont remplacés par les mots: « aux exploitants agricoles au sens du décret législatif n° 228/2001 ».
3. Après la lettre k) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

« k bis) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations aux personnes immatriculées au Registre des entreprises; ».
4. Après la lettre k bis) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le troisième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

« k ter) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations pour participer à des manifestations pour lesquelles la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers. ».
5. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « comportant également l'introduction de l'obligation d'indiquer les prix en euros » et les virgules qui les encadrent sont supprimés.
6. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « après avoir recueillis les avis des organisations des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional » sont remplacés par les mots: « les organisations des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues ».
7. Au début du chapeau du quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999 sont insérés les mots: « Sauf lorsqu'il s'agit d'une activité temporaire au sens de la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2 », suivis d'une virgule.
8. Au sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « des agences de promotion touristique » sont remplacés par les mots: « l'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo visé à la loi régionale n° 9 du

2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)".

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 11bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, dopo le parole: "tre mostre-mercato all'anno," sono inserite le seguenti: "ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,".
2. Al comma 4 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, le parole: "richieste le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti i titoli abilitativi".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11bis, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"4bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al Comune nel quale si intende avviare l'attività contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, riportante le generalità, la residenza e lo stato di famiglia, nonché la condizione di venditore non professionale."

4. Dopo il comma 4bis dell'articolo 11bis, inserito dal comma 3, è inserito il seguente:

"4ter. Il Comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attività, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali."

5. Il comma 5 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

"5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al Comune nel cui territorio si svolge contenente:

- a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché le date di svolgimento della stessa;

26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'«Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo»)).

Art. 18
(Modification de l'art. 11 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, après les mots: «trois expositions-ventes par an au maximum» et la virgule qui les suit, sont insérés les mots: «chacune d'une durée de deux jours consécutifs au plus», suivis d'une virgule.
2. Au quatrième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, le mot: «autorisations» est remplacé par le mot: «habilitations».
3. Après le quatrième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4 bis. Pour participer aux expositions-ventes visées au présent article, les vendeurs non professionnels doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité. Ladite demande doit être assortie d'une déclaration sur l'honneur, établie au sens des art. 30 et 31 de la LR n° 19/2007, dans laquelle l'intéressé indique son identité, son lieu de résidence et les données relatives à sa fiche familiale et précise qu'il est vendeur non professionnel.».

4. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4 ter. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée à l'alinéa précédent, la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel entend exercer son activité, délivre à celui-ci une autorisation de participation valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et établie conformément au modèle adopté à cet effet par le Conseil permanent des collectivités locales.».

5. Le cinquième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«5. Les personnes visées au deuxième alinéa qui entendent participer à une exposition-vente doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle celle-ci est organisée. Ladite demande doit:

- a) Porter l'indication de la manifestation à laquelle les intéressés entendent participer et des dates y afférentes;

- b) la richiesta di assegnazione del posteggio;
- c) il permesso di cui al comma 4ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2."

6. Il comma 6 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 4ter, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate.»

7. Il comma 7 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4bis o una delle irregolarità di cui al comma 6, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.»

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999, le parole: "dell'autorizzazione con la quale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo con il quale".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione è stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica.»

- b) Contenir la requête d'attribution d'un emplacement;
- c) Être assortie de l'autorisation visée au quatrième alinéa ter que le bureau communal compétent doit viser aux fins du contrôle du respect des dispositions du deuxième alinéa.»

6. Le sixième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«6. Dans les cas où il serait constaté, lors d'une exposition-vente, qu'un vendeur non professionnel ne justifie pas de l'autorisation de participation visée au quatrième alinéa ter ou qu'il possède une autorisation irrégulière, ou encore dans les cas où les dispositions du troisième alinéa ne seraient pas respectées, les personnes chargées des contrôles y afférents par la Commune procèdent à l'expulsion de l'intéressé de la manifestation et en communiquent le nom à la Commune concernée, ainsi que les irrégularités constatées.»

7. Le septième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«7. Le vendeur non professionnel dont la déclaration effectuée au sens du quatrième alinéa bis s'avérerait fautive ou qui serait responsable de l'une des irrégularités visées au sixième alinéa ne peut participer à aucune des expositions-ventes organisées sur le territoire régional pendant une durée de trois ans à compter de l'année de la constatation y afférente, et ce, sans préjudice de ses éventuelles responsabilités pénales. L'interdiction de participation en cause doit faire l'objet d'un acte de la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel concerné a exercé son activité.»

Art. 19
(Modification de l'art. 13)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999, les mots: «de l'autorisation avec laquelle» sont remplacés par les mots: «de l'habilitation avec laquelle».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. À l'expiration du délai de présentation des demandes, les Communes établissent un classement de celles-ci selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre dans le cadre d'une même foire.»

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.”.

Art. 21
(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I Comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.”.

Art. 22
(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 20
(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. L'attribution temporaire d'emplacements éventuellement libres ou non encore attribués sur les marchés est effectuée par la Commune au cas par cas, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées.».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«2. L'attribution temporaire d'emplacements réservés normalement aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228/2001 est effectuée exclusivement en faveur desdits exploitants.».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«4. L'attribution temporaire des emplacements qui s'avèrent libres après qu'une heure se soit écoulée à compter du moment fixé pour le début de la foire, est effectuée par la Commune, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées.».

Art. 21
(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 15
(Calcul des présences)

1. Le calcul des présences sur les marchés et dans le cadre des foires est effectué sur la base des habilitations avec lesquelles les commerçants participent aux manifestations en cause ou ont demandé à y participer. Les Communes se chargent de la tenue d'un registre public des présences.
2. Si un commerçant est titulaire de plusieurs habilitations valables pour la participation à une manifestation il doit, lors de l'enregistrement des présences, indiquer l'habilitation qu'il entend faire valoir.».

Art. 22
(Modification de l'art. 16)

1. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“1. I Comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Art. 23
(Modificazioni all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 20/1999, le parole: “non più di tre concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “non più di un quarto dell'area da destinare a concessioni”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 20/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“3bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.

Art. 24
(Modificazioni all'articolo 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999, le parole: “Polizia municipale” sono sostituite dalle seguenti: “polizia locale”.
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999, la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle seguenti: “titolo abilitativo”.

Art. 25
(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 24, è inserito il seguente:

“Art. 18bis
(Altre forme di distribuzione)

1. L'attività di commercio su area pubblica è consentita anche attraverso distributori automatici, fatta ecce-

«1. Les Communes peuvent fixer des horaires pour l'exercice du commerce sur la voie publique, à condition que ce soit dans le respect des dispositions du treizième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998 et de l'art. 31 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Mesures urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, en la loi n° 214 du 22 décembre 2011.».

Art. 23
(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 20/1999, les mots: «de trois concessions d'emplacement au maximum» sont remplacés par les mots: «d'un quart au maximum de la zone destinée à faire l'objet des concessions d'emplacement».
2. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. Les dispositions de l'art. 52 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) restent applicables.».

Art. 24
(Modification de l'art. 18)

1. Le premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«1. Aux fins de l'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'utilisation de véhicules, les dispositions visées au décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) et les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé doivent être respectées.».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999, les mots: «police municipale» sont remplacés par les mots: «police locale».
3. Au troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999, le mot: «autorisation» est remplacé par le mot: «habilitation».

Art. 25
(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 24, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 18 bis
(Autres formes de commerce)

1. La vente sur la voie publique par distributeurs automatiques, soit sans la présence de personnel, est égale-

zione per il commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.”.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/1999:

- a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) il comma 5 dell'articolo 10;
- c) il comma 5 dell'articolo 11;
- d) il comma 9 dell'articolo 11bis;
- e) l'articolo 12;
- f) il comma 5 dell'articolo 13;
- g) il comma 2 dell'articolo 16.

Art. 27
(Disposizioni transitorie)

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della l.r. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 19 della presente legge, provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle deliberazioni di cui all'articolo 11 della medesima l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 17 della presente legge.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.

Art. 28
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2014.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

ment autorisée, exception faite lorsqu'il s'agit de boissons alcoolisées, quel qu'en soit le degré d'alcool.».

Art. 26
(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après de la LR n° 20/1999 sont abrogées :

- a) Lettres e) et l) du premier alinéa de l'art. 2;
- b) Le cinquième alinéa de l'art. 10;
- c) Le cinquième alinéa de l'art. 11;
- d) Le neuvième alinéa de l'art. 11 bis;
- e) L'article 12;
- f) Le cinquième alinéa de l'art. 13;
- g) Le deuxième alinéa de l'art. 16.

Art. 27
(Dispositions transitoires)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional prévues par le troisième alinéa de l'art. 6 et par le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999, tels qu'ils sont modifiés, respectivement, au sens des art. 8 et 19 i, les Communes modifient les délibérations visées à l'art. 11 de ladite loi, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 17.
2. Les droits acquis par les personnes habilitées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et avant de la date d'adoption des actes communaux visés au premier alinéa restent valables.

Art. 28
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 novembre 2014.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 33;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1251 del 5 settembre 2014);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 9 settembre 2014;
 - Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 15 settembre 2014;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 6 ottobre 2014;
 - Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 11 novembre 2014, su nuovo testo e relazione del Consigliere Marilena PEAQUIN BERTOLIN;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014 con deliberazione n. 892/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 24 novembre 2014.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 33 ;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1251 du 5 septembre 2014);
 - présenté au Conseil régional en date du 9 septembre 2014;
 - soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 15 septembre 2014;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 6 octobre 2014;
 - examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 11 novembre 2014, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller Marilena PEAQUIN BERTOLIN ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 18 novembre 2014 délibération n° 892/XIV ;
 - transmis au Président de la Région en date du 24 novembre 2014.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 12.

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“2. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).”

- ⁽²⁾ Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.”

Note all'articolo 2:

- ⁽³⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);”

- ⁽⁴⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998;”

- ⁽⁵⁾ La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;”

- ⁽⁶⁾ La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“h) per produttori agricoli, i soggetti in possesso

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963;”.

- (7) La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;”.

- (8) La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“k) per presenza in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;”.

- (9) La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“m) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati.”.

Note all'articolo 4:

- (10) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.”.

- (11) Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“2. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.”.

- (12) Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n.

12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.”.

- (13) Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. Al fine di valorizzare specifiche aree urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni locali, attività culturali, economiche e sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità. A tali manifestazioni partecipano prioritariamente gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle imprese.”.

Note all'articolo 5:

- (14) Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.”.

- (15) Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.”.

- (16) Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.”.

- (17) Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.”.

Nota all'articolo 6:

⁽¹⁸⁾ La rubrica del capo II della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue: "DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI".

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:
"Art. 5 (Autorizzazione di tipo A).

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione."

Nota all'articolo 8:

⁽²⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A).

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze di cui al comma 4.
2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai Comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando;
 - d) ordine cronologico di spedizione.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;
- b) a posteggi fuori mercato.”.

Nota all'articolo 9:

⁽²¹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A).

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'attività, i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.”.

Nota all'articolo 10:

⁽²²⁾ L'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“Art. 8 (Autorizzazione di tipo B).

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita al domicilio, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione delle priorità.
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.”.

Note all'articolo 11:

⁽²³⁾ Il comma 1 dell'articolo 8bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.”.

⁽²⁴⁾ L'alinea del comma 2 dell'articolo 8bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:”.

⁽²⁵⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 11:

⁽²⁶⁾ L'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni).

1. *L'autorizzazione è revocata:*

- a) *nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;*
- b) *nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;*
- c) *nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;*
- d) *qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo,*

compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;

e) *qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.*

2. *Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.*

3. *Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.*

4. *L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.*

4bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.”.

Note all'articolo 16:

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998.”.

⁽²⁸⁾ Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non è subordinato alla procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.”

⁽²⁹⁾ I commi 7 e 9 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedevano quanto segue:

“7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.”

Note all'articolo 17:

⁽³⁰⁾ Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare:”

⁽³¹⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge re-

gionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“d) le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;”

⁽³²⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro, all'interno di fiere e mercati.”

⁽³³⁾ Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio, emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;*
- b) e modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;*
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;*
- d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;*
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;*
- f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.”*

⁽³⁴⁾ L'alinea del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di:”

⁽³⁵⁾ Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.”

Note all'articolo 18:

⁽³⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre-mercato all'anno, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale."

⁽³⁷⁾ Il comma 4 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"4. Ai venditori non professionali non sono richieste le autorizzazioni di cui alla presente legge."

⁽³⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"5. I soggetti di cui al comma 2, che intendono partecipare ad una mostra mercato, devono fare domanda al Sindaco, contenente:

- a) *le generalità, la residenza e lo stato di famiglia;*
- b) *l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché la data di svolgimento della stessa;*
- c) *l'attestazione della condizione di venditore non professionale;*
- d) *l'indicazione del numero e delle mostre-mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno;*
- e) *la richiesta di assegnazione di posteggio."*

⁽³⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59)".

⁽⁴⁰⁾ Il comma 7 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 5, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione delle prescrizioni del presente articolo provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione."

Note all'articolo 19:

⁽⁴¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.2."

⁽⁴²⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) *anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;*
- b) *anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;*
- c) *altri criteri sussidiari disposti dal Comune;*
- d) *ordine cronologico di spedizione dell'istanza."*

Note all'articolo 20:

⁽⁴³⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie."

⁽⁴⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi."

⁽⁴⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

"4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,

sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 2. ”.

Nota all'articolo 21:

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“Art. 15
(Computo delle presenze).

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i Comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.
3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento. ”.

Nota all'articolo 22:

⁽⁴⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) in assenza di apposita determinazione liberamente assunta dai Comuni, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante coincide con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
- b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
- c) i Comuni possono prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande. ”.

Nota all'articolo 23:

⁽⁴⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di tre concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. ”.

Note all'articolo 24:

⁽⁴⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle norme di polizia stradale ed igienico-sanitaria. ”.

⁽⁵⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“2. L'uso di automezzi all'interno di fiere e mercati è consentito negli appositi spazi indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo 11 o, in assenza, dal Comando della Polizia municipale. ”.

⁽⁵¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“3. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale, o comunque coincidenti con giornate festive e prefestive, possono circolare nel territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore a settantacinque quintali. ”.

Note all'articolo 26:

⁽⁵²⁾ Le lettere e) e l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“e) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

l) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera; ”.

⁽⁵³⁾ Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno venticinque posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti e qualora vengano richiesti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Valle d'Aosta. ”.

⁽⁵⁴⁾ Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento. ”.

⁽⁵⁵⁾ Il comma 9 dell'articolo 11bis della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“9. Le mostre-mercato possono svolgersi su determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga agli orari previsti per le attività commerciali.”.

⁽⁵⁶⁾ L'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

*“Art. 12
(Adempimenti nei confronti
dell'Osservatorio regionale
del commercio e del turismo).*

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche da parte dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di commercio:

- a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'articolo 11, comprensive degli allegati tecnici;*
- b) un prospetto riassuntivo trimestrale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate o revocate;*
- c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.”.*

⁽⁵⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4, si applica anche alla partecipazione alle fiere.”.

⁽⁵⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“2. È consentita, previo parere delle associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.”.